

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 358/79 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma degli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 ⁽⁴⁾ e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 ⁽⁵⁾ sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1992, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1992 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 358/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 358/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Anteriormente al 1° aprile 1993 e alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in

materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredata, se del caso, di proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993 secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Anteriormente al 1° aprile 1993 e alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa, corredandola, se del caso, di proposte sulle quali il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993 secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del «1° settembre 1992» è sostituita dal «1° settembre 1993».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88, è sostituito dal seguente:

«2. Anteriormente al 1° aprile 1993 e alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia di tenori massimi di anidride solforosa nei vini liquorosi e nei vini v.l.q.p.r.d., corredandola, se del caso, di proposte sulle quali il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1993 secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 69.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

⁽³⁾ Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3898/91 (GU n. L 368 del 3. 12. 1991, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1735/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 9).